Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° . **Roma - Venerdì, 28 dicembre 1934 - Anno XIII** **Numero 304**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° Gennaio 1935-XIII, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'articolo unico del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, e successivo decreto Ministeriale 18 dicembre 1934, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere redatti su carta bollata da L. 6.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1934-XIII, n. 302, il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2032, concernente la istituzione di due posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è stato erroneamente indicato come *R. decreto-legge* anzichè *R. decreto*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE E REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. **2039.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 2 dicembre 1934-XIII, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ,

Allo scopo di meglio assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la incolumità delle persone, in conseguenza specialmente delle più alte velocità consentite ai treni circolanti sulla rete ferroviaria, è stato ritenuto necessario provvedere alla chiusura dei passaggi a livello col conseguente loro presenziamento da parte di apposito personale, da assumersi in base a contratto.

L'onere derivante da tale provvedimento, che non poteva essere previsto allorchè vennero concretate le proposte per il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 1934-35, può essere valutato a L. 14.000.000, che non trovano capienza nello stanziamento previsto al capitolo 13 « Forniture, spese ed acquisti » del Servizio lavori e costruzioni.

Pertanto, per poter far fronte alla spesa di cui trattasi, si trova necessario integrare della somma anzidetta lo stanziamento dell'indicato capitolo, provvedendo a mezzo di un corrispondente prelievo dal « Fondo di riserva » per le spese impreviste dell'Amministrazione ferroviaria, considerato che il Fondo stesso presenta per l'esercizio 1934-35 una disponibilità di L. 59.226.972,22.

Ci onoriamo quindi di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1934, n. 434;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2439;

Visto l'art. 6 ultimo comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva » delle spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1934-35, presenta una disponibilità di lire 59.226.972,22;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno è autorizzata, per l'esercizio 1934-1935, la prelevazione di L. 14.000.000 da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie con imputazione al capitolo 21 « Prelevamento dal Fondo di riserva, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento del seguente capitolo del bilancio della spesa:

Capitolo 13 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) L. 14.000.000.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. **2040.**

Facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità di esercizio delle tramvie a trazione meccanica e delle ferrovie economiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di emanare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, anche a modificazione di quanto è prescritto dal regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 2041.

Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e succesive modificazioni, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria, e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ragusa conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale;

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ragusa visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 64. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Ragusa.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Ragusa è costistuito dei corsi e delle classi indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Ragusa;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino di contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di produrre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata

tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dello art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dello art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi per l'esenzione totale e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale. Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su appostita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ragusa.

UN CORSO COMPLETO DI QUATTRO CLASSI.

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. *Presidenza con insegnamento*	1	Ruolo *A* 7°	—	—
2. *Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.*	4	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. *Matematica*	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. *Scienze naturali*	—	—	1	—
5. *Disegno*	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi del corso.
6. *Lingua straniera*	1	Id.	—	II, III e IV classe del corso
7. *Stenografia*	—	—	1	—
8. *Religione*	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2042.
Estensione in Colonia delle norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, circa la riduzione delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;
Visto l'art. 11 della legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto l'art. 42 della legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea ed alla Somalia Italiana gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, ed il decreto del Capo del Governo 12 maggio 1934 contenente le norme integrative ed esecutive per l'attuazione di esso.

Art. 2.

Le decisioni, che secondo il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, ed il decreto del Capo del Governo 12 maggio 1934, spettano al pretore sono devolute all'autorità giudiziaria competente secondo gli ordinamenti giudiziari vigenti nelle Colonie.

Art. 3.

Nelle Colonie nelle quali è applicata l'imposta sui fabbricati, qualora per effetto della riduzione delle pigioni stabilita con il presente decreto il proprietario di un immobile dato in affitto venga a riscuotere una pigione annua inferiore al reddito assoggettato all'imposta per l'immobile stesso, avrà diritto, qualunque sia l'ammontare della diminuzione, ad una corrispondente riduzione del reddito suddetto, in modo che questo non sia, in alcun caso, superiore al fitto effettivamente percepito.

Tale riduzione, che spetta soltanto ai proprietari dei fabbricati dati in affitto, avrà effetto dal 1° luglio 1934.

La riduzione stessa deve essere calcolata rispetto al reddito lordo del fabbricato assoggettato alla imposta, e sarà ammessa anche se non ricorrano le condizioni volute per le variazioni dei redditi in diminuzione.

Nel caso in cui, oltre la riduzione imposta dal presente decreto, il proprietario abbia concesso, prima del 16 aprile 1934, altre riduzioni, avrà diritto di ottenere che il reddito accertato sia ridotto alla misura della pigione percepita, anche se questa non raggiunga la diminuzione voluta dalle norme vigenti.

Art. 4.

Per ottenere le diminuzioni del reddito assoggettato ad imposta, in conseguenza della diminuzione della pigione, il proprietario dovrà presentare, entro il 31 dicembre 1934, all'ufficio competente a ricevere le denunzie del reddito, apposita domanda ed unire i documenti comprovanti l'avvenuta diminuzione, producendo:

1° il contratto di affitto sul quale sono state apportate le riduzioni stabilite dal presente decreto;

2° una dichiarazione dell'inquilino attestante che le riduzioni sono state concesse, ovvero la decisione del magistrato competente di cui all'art. 2 del presente decreto. Quando manchi il contratto di affitto richiesto al n. 1 del presente articolo, e le parti siano d'accordo circa l'ammontare dell'affitto da corrispondersi dal 16 aprile 1934, sarà sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'inquilino comprovante la misura dell'affitto convenuto. Tale dichiarazione avrà valore giuridico anche nei rapporti fra il proprietario e l'inquilino, agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563.

L'ufficio competente a ricevere le denunzie del reddito, ha facoltà di chiedere che la dichiarazione sia confermata con giuramento.

Art. 5.

I proprietari dei febbricati interamente sfitti alla data del 16 aprile 1934 dovranno presentare la domanda di riduzione di cui all'art. 4 del presente decreto entro lo stesso termine del 31 dicembre 1934 qualora riescano ad affittare i fabbricati entro il 30 novembre 1934.

Nel caso che i fabbricati siano affittati dopo il 30 novembre 1934, la domanda di riduzione dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni da quello in cui i fabbricati saranno affittati.

Art. 6.

Per i fabbricati parzialmente sfitti alla data dal 16 aprile 1934 rimangono ferme le regole dello sfitto secondo le norme e la giurisprudenza in vigore. Però sarà concessa per l'intero fabbricato la riduzione del reddito di cui all'art. 3 del presente decreto quante volte il proprietario dimostrerà, nei modi e termini di cui all'art. 4, che la pigione per la porzione del fabbricato affittato è inferiore al reddito lordo assoggettato all'imposta ragguagliato a tale porzione.

Nel caso poi che il proprietario, dopo la concessione del beneficio della riduzione, riesca ad affittare la parte del fabbricato non ancora affittata e la pigione dell'intero fabbricato sia tale da non dare diritto alla riduzione, secondo la disposizione dell'art. 3 del presente decreto, il proprietario ha l'obbligo di presentare apposita denunzia all'ufficio competente nel termine di 30 giorni dalla data in cui la porzione sfitta è stata affittata.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro n. 354, foglio n. 90. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 376 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig. Faustina ved. Zuclich Stefano.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Faustina ved. Zuclich Stefano del fu Antonio Stanich e di Iuriaco Maria, nata a Ossero il 1° febbraio 1889 e residente a Ossero, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Ossero: Maria, il 22 luglio 1909; Stefano, l'11 ottobre 1910 e Giovanni, il 5 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8395)

N. 380 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.ra Caterina ved. Zuclich Stefano.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Caterina ved. Zuclich Stefano del fu Antonio Benussi e della fu Bonefacich Caterina, nata ad Ossero il 23 maggio 1875 e residente a Ossero, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Ossero: Antonio, il 29 luglio 1912 e Caterina, il 21 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8396)

N. 377 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Giovanni fu Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Giovanni del fu Giovanni, e di Berichievich Francesca, nato a Ossero il 3 settembre 1868 e residente a Ossero, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Stanich Gaudenzia nati ad Ossero: Maria, il 10 settembre 1905; Giovanna, il 4 settembre 1907; Antonia, l'11 gennaio 1909 e Guerrino, il 5 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8397)

N. 378 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Gaudenzio fu Gaudenzio.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Gaudenzio del fu Gaudenzio e di Sidrovich Filomena, nato a Ossero il 22 maggio 1902 e residente a Ossero, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zuccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana alla moglie Zuclich Maria di Giuseppe e di Bracco Maria nata a Neresine il 13 dicembre 1904, ed alle figlie, nate a Ossero: Lucilla, il 15 dicembre 1925 e Maria, il 16 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(8398)

N. 381 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Giovanna ved. Zuclich Antonio.
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Giovanna ved. Zuclich Ant. di Vodarich Damiano e di Soccolich Maria, nata a Neresine il 12 luglio 1882 e residente a Ossero di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Ossero: Costantino, il 22 marzo 1905; Maria, il 28 aprile 1907; Caterina, il 10 febbraio 1909 e Giovanna, il 13 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(8399)

N. 391 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Giorgio.
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giorgio Zuclich del fu Gaspare e della fu Maria Zorovich, nato a Neresine il 23 aprile 1871 e residente a Neresine, via Sorgente 327, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marinzulich Nicolina fu Gasparo e fu Maria Bonich, nata a Neresine il 16 febbraio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8400)

N. 278 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andrejasic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrejasic Giovanni, figlio di Giovanni e di Caterina Koren, nato a Piedimonte (Erpelle Cosina) il 22 aprile 1890 e abitante a Piedimonte n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filipio Giuseppina di Antonio e di Maria Filipio, nata a Piedimonte il 1 gennaio 1889, ed ai figli nati a Piedimonte: Stanislao, il 5 febbraio 1919, Maria, il 22 settembre 1920, Cristina, il 23 luglio 1922 e Teodoro il 9 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8401)

N. 272 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andriancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Andriancich Maria figlia di padre ignoto e di Andriancich Maria nata a Barbana l'Istria il 7 marzo 1889 e abitante a Barbana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andriani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Andriancich Maria fu Giorgio e fu Miletich Filomena, nata a Barbana d'Istria il 17 novembre 1869.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8402)

N. 269 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antolovich Pietro, figlio di Giovanni e di Lucia Banco, nato a Antignana il 22 febbraio 1895, abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smoglian Eufemia di Pietro e fu Maria Piglian, nata a Sanvincenti il 10 maggio 1907 ed al figlio Ernesto Pierino, nato a Sanvincenti il 24 maggio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8403)

N. 2628 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe, figlio di Andrea e di Jakulin Teresa, nato a Tubliano (Erpelle Cosina) il 23 ottobre 1886 e abitante a Tubliano n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Krizman Giovanna di Matteo e di Krizman Maria, nata a Tubliano il 2 maggio 1891 ed ai figli nati a Tubliano: Emilia, il 7 gennaio 1915, Giuseppe, il 28 febbraio 1917; ed Antonio il 3 marzo 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8404)

N. 2495 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Martino, figlio del fu Gregorio e di Caterina Cutich, nato a Sanvincenti il 1° agosto 1864 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Fosca di Matteo e di Eufemia Budan, nata a Sanvincenti il 29 dicembre 1865, ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca il 16 maggio 1888 e Martino il 18 marzo 1896, alla nuora Mazzan Fosca di Matteo e di Collich Giovanna, nata a Sanvincenti il 10 ottobre 1901, moglie di Martino Billich ed ai nipoti figli di Martino Billich e di Fosca Mazzan, nati a Sanvincenti: Maria il 6 marzo 1921 e Giovanni il 16 dicembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8462)

N. 2477 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giorgio, figlio del fu Giacomo e della fu Mattea Razzan, nato a Sanvincenti il 26 marzo 1883 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Billich Anna di Giovanni-Marco e di Lucia Petrovich, nata a Sanvincenti il 2 luglio 1904, ed ai figli nati a Sanvincenti: Felice il 20 febbraio 1926, Angela il 1° agosto 1927, ed Anna il 2 gennaio 1930 nonchè ai figli della prima defunta moglie Maria Vertassich, nati a Sanvincenti: Maria il 9 luglio 1919 ed Eugenio-Giovanni il 26 gennaio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8463)

N. 2492 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giovanni-Marco, figlio del fu Gregorio e di Maria Milovan, nato a Sanvincenti il 29 marzo 1872, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Petrovich fu Matteo e fu Mattea Petrovich, nata a Sanvincenti il 17 agosto 1880, ed ai figli nati a Sanvincenti: Giuseppe il 25 maggio 1897, Marco il 5 febbraio 1903, Anna il 2 luglio 1904, Giovanni il 19 marzo 1909, Matteo il 26 febbraio 1917, Biagio il 22 gennaio 1920 e Gregorio il 4 maggio 1924, alla nuora Maria Razzan di Michele e di Maria Billich, moglie di Giuseppe Billich, nata a Sanvincenti il 17 novembre 1902, ed alle nipoti, figlie di Giusepe Billich e Maria Razzan, nate a Sanvincenti: Eufemia il 3 dicembre 1927 e Maria il 15 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8464)

N. 2483 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Marco, figlio del fu Michele e della fu Maria Milovan, nato a Sanvincenti il 17 marzo 1877 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bursich fu Giorgio e di Eufemia Mattias, nata a Sanvincenti il 26 giugno 1881, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia il 16 agosto 1903, Lucia il 10 maggio 1907, Biagio il 1° febbraio 1909, Carlo il 12 aprile 1917, Emilia il 25 agosto 1920 e Giovanni il 24 giugno 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8465)

N. 2495 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Antonio, figlio del fu Biagio e della fu Jellenich-Sivat Maria, nato a Sanvincenti il 13 ottobre 1890 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Koblar Maria fu Michele e fu Giovanna Bencich, nata a Gimino il 30 agosto 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8466)

N. 2448 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bosaz » e « Mazzan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Mazzan Giuliana (Oliva) vedova Bosaz Matteo, figlia del fu Vito e della fu Bonassin Maria, nata a Dignano d'Istria l'8 novembre 1883 e abitante a Dignano d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani » e « Bosazzi » (Mazzani Giuliana (Oliva) ved. Bosazzi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di Bosazzi anche ai figli nati a Dignano d'Istria: Antonio il 10 gennaio 1900, Michele il 14 maggio 1904, Matteo il 4 aprile 1912, Oliva il 2 gennaio 1915 e Filomena il 18 ottobre 1917, alla nuora Milovan Rosa di Pasquale, moglie di Antonio Bosaz, nata a Sanvincenti il 28 ottobre 1903, alla nuora Perusco Lucia di Giuseppe, moglie di Michele Bosaz, nata a Dignano d'Istria il 15 dicembre 1907, al nipote Bosaz Antonio di Antonio e di Milovan Rosa, nato a Dignano d'Istria il 19 marzo 1926 ed al nipote Bosaz Emilio di Michele e di Perusco Lucia, nati a Dignano il 27 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8467)

N. 2653 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcic Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Elena Cebohin, nato a S. Pietro di Madrasso il 4 novembre 1872 e abitante a S. Pietro di Madrasso n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Metlica Maria fu Martino e di Anna Zobec, nata a S. Pietro di Madrasso il 7 marzo 1880, ed ai figli nati a S. Pietro di Madrasso: Giuseppe, il 23 gennaio 1905; Giovanni, il 28 agosto 1906; Marta, l'11 gennaio 1908; Antonia, il 14 giugno 1909; Miroslavo, il 3 giugno 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8480)

N. 2431 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratovich Marco, figlio di Giovanni e di Lucia Brecevich, nato a Montreo (Montona) il 27 giugno 1894 e abitante a Montreo (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brattoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smolizza Marina fu Stefano e fu Marina Smolizza nata a Montreo il 4 agosto 1896, ed ai figli nati a Montreo: Amalia, il 7 dicembre 1919; Anna, l'11 gennaio 1924; Antonio, il 13 gennaio 1927; Regina, il 20 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8481)

N. 2433 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratovich Simone, figlio del fu Marco e della fu Eufemia Damian, nato a Montreo (Montona) il 4 marzo 1860 e abitante a Montreo (Montona), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brattoni ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8482)

N. 2626 B

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Giovanni, figlio di Domenico e della Scattaro Eufemia, nato a Scattari (Pola) il 27 novembre 1904 e abitante a Scattari (Pola) n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Persich Anna fu Luca e di Maria Micovillovich, nata a Giadreschi (Pola) il 20 luglio 1908, ed alle figlie nate a Scattari: Anna il 16 novembre 1929 e Guglielmina, il 14 dicembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8483)

N. 125 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bresaz » e « Hreglia » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bresaz Domenica ved. Hreglia, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Bresaz, nata a Dragosetti di Cherso l'8 dicembre 1882 e abitante a Dragosetti, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezza » e « Reglia » (Brezza Domenica vedova Reglia).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8484)

N. 1169 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brussich Aurelio, figlio di Giovanni e di Nicoletta Carabaich, nato a Veglia (Jugoslavia) il 27 aprile 1894 e abitante a Pola via Cesare Battisti, 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Heininger Alma di Giuseppe e di Giovanna Cergnul natà a Pola il 25 agosto 1903, ed al figlio Gianfranco, nato a Pola il 26 marzo 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8485)

N. 2192 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bursich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Suplian Mattea, nato a Dignano d'Istria il 19 novembre 1870 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Scabich Maria fu Giorgio e fu Pilian Eufemia, nato a Dignano d'Istria il 27 febbraio 1876, ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Antonio, l'8 dicembre 1899; Albina, il 30 novembre 1908; Giovanni il 28 febbraio 1911; Giuseppe il 13 marzo 1913; Novenca, il 25 aprile 1919; alla nuora Scabich Maria fu Michele e fu Percovich Oliva moglie di Antonio Bursich, nata a Dignano d'Istria il 13 agosto 1907 ed ai nipoti, figli di Bursich Antonio e di Scabich Maria, nati a Dignano d'Istria: Antonio, il 19 ottobre 1927; Giovanni il 30 gennaio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8486)

N. 2450 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Sissa Maria vedova Bursich Giacomo, figlia del fu Lorenzo e della fu Vitassich Elena nata a Dignano (Istria) il 2 agosto 1860 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Dignano: Antonio, il 20 maggio 1883; Fosca, il 9 febbraio 1888, alla nuora Segotta Lucia fu Martino e fu Mircovich Lucia, moglie di Antonio Bursich, nata a Dignano il 6 febbraio 1885 ed alle nipoti, figlie di Antonio Bursich e di Segotta Lucia, nate a Dignano: Maria, il 17 gennaio 1913; Fosca, il 23 maggio 1914; Veronica, il 29 novembre 1920; Rosa, il 26 febbraio 1922; Anna, il 26 febbraio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8487)

N. 2559 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bursich », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Borina Andreana vedova Bursich, figlia del fu Giacomo e della fu Lucia Filippovich, nata a Borini di Barbana il 21 agosto 1876 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi » (Borina Andreana ved. Borsi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Antonio Bursich nati a Sanvincenti: Fosca, il 23 aprile 1904; Croce, il 5 marzo 1908; Maria, il 7 maggio 1906; Anna, il 12 maggio 1910; Giuseppe, il 5 novembre 1913 nonchè alle nipoti, figlie illegittime di Fosca Bursich, nate a Sanvincenti: Eufemia il 1° novembre 1925; Maria il 17 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8488)

N. 2451 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bursich » e « Scabich », sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bursich ved. Maria di Giuseppe, figlia del fu Giorgio Scabich e della fu Zenzerovich Pasqua, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 24 settembre 1846, e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini » e « Borsi » (Scabini Maria ved. Borsi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Borsi » anche al figlio Giuseppe, nato a Dignano d'Istria il 27 febbraio 1876; alla nuora Bursich Maria fu Giacomo e fu Zuccon Lucia, moglie di Bursich Giuseppe, nata a Dignano d'Istria l'11 marzo 1883 ed ai nipoti figli di Giuseppe Bursich e di Bursich Maria, nati a Dignano d'Istria: Maria, il 15 marzo 1904; Fosca, il 30 ottobre 1906; Giuseppe, il 18 novembre 1908; Anna, il 26 febbraio 1911; Fortunato, il 13 dicembre 1912, Ljuboslao il 25 febbraio 1918; Pacifico, il 28 dicembre 1920; e Sofia il 22 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8489)

N. 2592 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Giuliano, figlio del fu Luigi e della Ida Bidoli, nato a Trieste il 7 gennaio 1912 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8490)

N. 2594 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Martino, figlio del fu Giorgio e della fu Voschini Lucia, nato a Canfanaro il 31 marzo 1869 e abitante a Villa Ocretti di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria di Matteo e fu Morosini Eufemia, nata a Villa Ocretti il 17 ottobre 1874 ed al figlio Martino, nato a Villa Ocretti il 23 marzo 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8491)

N. 2579 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Radetich Maria, nato a Baratto (Canfanaro) il 30 luglio 1883 e abitante a Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ulessich Eufemia fu Michele e di Mattossovich Lucia, nata a Baratto il 6 febbraio 1898 ed ai figli, nati a Baratto: Maria, il 16 aprile 1914; Antonio, il 14 gennaio 1918 ed Eufemia, il 7 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 76).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 16 luglio 1927 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Gallia Sebastiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 85, consolidato 5 per cento vecchio.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Catalano Marco di Antonio, domiciliato in Alcamo, per conto del comune di Alcamo — Titoli del debito pubblico 4 — Rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(10343)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni,
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a 4 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.
Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di

L. 800, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed a 44 anni per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Regia università o in un Istituto universitario del Regno. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per l'anno XIII e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età l'iscrizione per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento. Per gli italiani non regnicoli, è necessario il certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci all'Estero rilasciato dal Segretario del Fascio all'Estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

Gli aspiranti i quali dimostrino di essere impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali in S.P.E. delle Forze armate e della Milizia volontaria sicurezza nazionale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente art. 3 salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, anche se dello stesso Ministero.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda se intenda partecipare al concorso per l'archeologia o per l'arte medioevale e moderna.

Art. 5.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 6.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

A) Per l'archeologia:

1° esperimento scritto; svolgimento di uno dei due temi che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione, sulla storia dell'arte classica o sull'antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito 8 ore);

2° esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica;

e) interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione e di restauro (durata minima: ore 1,30).

B) Per l'arte medioevale e moderna:

1° esperimento scritto; svolgimento di uno dei due temi, che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sulla storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito: 8 ore);

2° esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e agli oggetti dei musei d'arte medioevale e moderni. Elementi di storia classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica;

e) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro (durata minima: ore 1,30).

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nell'esperimento scritto. L'esperimento orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Ercole.

(10532)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, n. 2536, col quale fu indetto un concorso per esami per il conferimento di 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli uffici del registro (gruppo *C*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata col decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, n. 3247;

Visti gli atti della detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (Gruppo *C*), indetto col decreto Ministeriale 1° gennaio 1934:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Cherchi Vindice	7.875	9.250	17.125
2	Toscani Ines	9	8.100	17.100
3	Cacciavillani Francesco	8	7.800	15.800
4	Nicolosi Giuseppe	7.500	7.900	15.400
5	Rossi Anna Maria Caterina	7.125	8	15.125
6	Lazazzara Giovanni	7.125	7.900	15.025
7	Sartori Alessandro	7.250	7.750	15
8	Nicchi Maria Giuseppina	7.125	7.800	14.925
9	Pedone Francesco	7	7.900	14.900
10	Tartaglia Michele	7.375	7.500	14.875
11	Bubani Carlo	7	7.800	14.800
12	Losito G.useppe	7	7.700	14.700
13	Rubino Vittorio	7	7.600	14.600
14	De Sanctis Luigi	7.250	7.250	14.500
15	Susi Lorenzo	7	7.400	14.400
16	Benaduce Vincenzo	7.375	7.020	14.395
17	Rigillo Mario	7.625	6.750	14.375
18	Sanò Francesco	7	7.300	14.300
19	Vasta Sebastiano	7	7.180	14.180
20	Scarlatti Ottorino	7	7.150	14.150
21	Ferrara Samuele, marcia su Roma	7	7.120	14.120
22	Amendola Carmine	7	7.120	14.120
23	De Simone Corradino	7	7.100	14.100
24	Spinelli Maria	7	7.090	14.090
25	Mosso Filippo	7	7.080	14.080
26	Giammona-Indaco Franca	7	7.070	14.070
27	Guarino Ugo	7.125	6.920	14.045
28	Limone Prospero	7	7.040	14.040
29	Fiorucci Cesare	7	7.030	14.030
30	Papa Antonietta	8	6.020	14.020
31	Mauro Nicolò	7	7.010	14.010
32	Novaro Carlo	7	7	14
33	Lampredi Bruno	7.500	6.480	13.980
34	De Rito Attilio	7	6.830	13.830
35	Vilardo Giuseppe	7	6.820	13.820
36	Ruggieri Luigi	7	6.800	13.800
37	Poletti Maria	7	6.790	13.790
38	Basilone Alfonso	7	6.780	13.780
39	Forte Pietro	7	6.760	13.760
40	Cavicchioni Maria	7.750	6	13.750
41	Magnani Elisa	7.250	6.410	13.660
42	Proia Federico	7	6.650	13.650
43	Vidal Ovidio, iscritto al P.N.F. dal 6 agosto 1922.	7.625	6	13.625
44	Rumboldt Ernesto	7	6.600	13.600
45	Chillemi Concetto Guglielmo	7.500	6.050	13.550
46	Ursino Wladimiro	7	6.500	13.500
47	Spagnolo Girolamo	7.375	6.100	13.475
48	Chiappisi Giuseppe	7	6.400	13.400
49	Notari Renato	7,375	6	13.375
50	Evangelisti Trento	7.125	6.220	13.345
51	Marini Luigi, iscritto al P.N.F. dal 14 gennaio 1922.	7.125	6.200	13.325
52	Vergnano Regina, orfana di guerra.	7	6.300	13.300
53	Corrado Ernesto.	7	6.300	13.300
54	Colucci Andrea	7	6.200	13.200
55	D'Auro Edmondo	7	6.150	13.150
56	Mozzillo Vincenzo	7	6.100	13.100
57	Dosi Maria	7	6.050	13.050
58	Ottolenghi Giorgio	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cherchi Vindice
2. Toscani Ines
3. Cacciavillani Francesco
4. Nicolosi Giuseppe
5. Rossi Anna Maria Caterina
6. Lazazzara Giovanni
7. Sartori Alessandro
8. Nicchi Maria Giuseppina
9. Pedone Francesco
10. Tartaglia Michele
11. Bubani Carlo
12. Losito Giuseppe
13. Rubino Vittorio
14. De Sanctis Luigi
15. Susi Lorenzo
16. Benaduce Vincenzo
17. Rigillo Mario
18. Sanò Francesco
19. Vasta Sebastiano
20. Scarlatti Ottorino
21. Ferrara Samuele
22. Amendola Carmine
23. De Simone Corradino
24. Spinelli Maria
25. Mosso Filippo
26. Giammona-Indaco Franca
27. Guarino Ugo
28. Vidal Ovidio
29. Marini Luigi
30. Vergnano Regina

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Limone Prospero
2. Fiorucci Cesare
3. Papa Antonietta
4. Mauro Nicolò
5. Novaro Carlo
6. Lampredi Bruno
7. De Rito Attilio
8. Vilardo Giuseppe
9. Ruggieri Luigi
10. Poletti Maria
11. Basilone Alfonso
12. Forte Pietro
13. Cavicchioni Maria
14. Magnani Elisa
15. Proia Federico
16. Rumboldt Ernesto
17. Chillemi Concetto Guglielmo
18. Ursino Wladimiro
19. Spagnolo Girolamo
20. Chiappisi Giuseppe
21. Notari Renato
22. Evangelisti Trento
23. Corrado Ernesto
24. Colucci Andrea
25. D'Auro Edmondo
26. Mozzillo Vincenzo
27. Dosi Maria
28. Ottolenghi Giorgio

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10531)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.